

Massoneria e diritti violati

Con sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dello scorso 2 agosto, che di seguito si riporta integralmente, è stato accolto il ricorso, proposto contro la Repubblica italiana dal Grande Oriente d'Italia, che lamentava la violazione da parte del governo del fondamentale diritto di associazione, sancito - oltre che dall'articolo 18 della Costituzione italiana - dall'articolo 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo: diritto fondamentale, per molti anni conculcato nei confronti dell'Istituzione massonica.

Con questa decisione la Corte di Strasburgo ha riconosciuto all'unanimità la violazione dell'art. 11 della Convenzione europea ad opera dell'art. 5 della legge regionale delle Marche n. 34/96 nella parte in cui essa richiedeva ai candidati a cariche regionali di fornire, tra i vari documenti, anche la dichiarazione di non appartenenza a logge massoniche.

L'art. 11 della Convenzione europea testualmente prevede che:

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.
2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

In primo luogo, la Corte europea ha accolto la tesi del Goi secondo la quale l'articolo impugnato della legge regionale comportava per il medesimo un duplice pregiudizio: da una parte, la perdita di iscritti, dall'altra, la perdita di prestigio. Infatti, riguardo al primo aspetto, la Corte ha riconosciuto che il singolo affiliato si sarebbe potuto trovare dinanzi alla assurda alternativa di rinunciare a partecipare al sodalizio massonico oppure di rinunciare alla candidatura in un organo regionale.

Quanto al secondo aspetto, la Corte ha sancito che la previsione contenuta nell'art. 5 della richiamata legge regionale determina evidentemente un'immagine negativa dell'Istituzione massonica. Ciò in quanto la disposizione impugnata, per come è concepita, potrebbe indurre addirittura ad equiparare la massoneria ad una associazione criminale o, comunque, non conforme alla legislazione italiana. Mentre invece essa, in quanto associazione non riconosciuta, disciplinata dall'art. 36 e ss. codice civile, non soltanto è pienamente legittima e conforme all'ordinamento giuridico italiano, ma beneficia delle garanzie previste dagli artt. 2 e 18 della Costituzione italiana.

Muovendo da tali argomentazioni, la Corte europea ha inoltre ritenuto che l'articolo impugnato comporti, non soltanto un pregiudizio per il singolo affiliato, ma anche per l'intero sodalizio massonico, considerato vittima della violazione in quanto tale.

In ordine alla "giustificazione dell'ingerenza", nel senso della legittimità della eventuale restrizione del diritto di associazione in presenza di particolari circostanze, la Corte europea se, da un canto, ha ritenuto sussistenti il requisito della "previsione legislativa" e quello dello "scopo legittimo", non ha mancato d'altro canto, di rilevare che, nel caso di specie, non sussisteva quello della "necessarietà" di una tale ingerenza in una "società democratica".

In altri termini, la Corte ha rilevato che non vi era proporzionalità fra lo scopo perseguito dalla norma impugnata ed il pregiudizio della libertà di associazione: “la recherche d’un juste équilibre ne doit pas conduire à décourager les individus d’exercer leur droit d’association en pareille circonstance, par peur de voir leur candidature écartée”.

Per quanto concerne, infine, la seconda parte del paragrafo 2 dell’art. 11 della Convenzione europea (“il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di tali diritti (n.d.r. libertà di associazione) da parte di membri (...) dell’amministrazione dello Stato), la Corte europea, nel richiamare la propria giurisprudenza, ha sottolineato che la nozione di “membro dell’amministrazione dello Stato” deve essere interpretata in modo restrittivo. E, conseguentemente, ha escluso - sulla base degli argomenti svolti dal Grande Oriente d’Italia - che le candidature previste nel contesto della legge regionale impugnata, provenienti da varie categorie (ivi inclusi ordini professionali, enti ed associazioni) e riguardanti anche enti e istituti privati o, comunque dotati di ampia autonomia dai poteri di indirizzo politico-amministrativo della Regione, potessero essere ricondotte a soggetti rientranti nella nozione di “membri dell’amministrazione statale”.

Sulle basi di tali considerazioni la Corte europea ha concluso riconoscendo la violazione della libertà di associazione prevista dall’art. 11 della Convenzione.

L’importanza della pronuncia della Corte di Strasburgo appare di tutta evidenza sol che si consideri, da un lato, che si tratta della prima decisione di una corte internazionale su un ricorso promosso da un’istituzione massonica e, dall’altro, che la libertà di associazione - come sopra sottolineato - è stata ritenuta conculcata non soltanto con riferimento al singolo affiliato bensì con riferimento all’Istituzione nel suo insieme.

Il Gran Maestro
Gustavo Raffi